

Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione (OELCGI)

emanata dal Governo il 20 dicembre 2011

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ¹⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le spese relative alla fornitura di geodati limitatamente accessibili al pubblico, nonché alla presa in visione degli stessi. Campo d'applicazione

² Essa disciplina inoltre gli emolumenti nel quadro della misurazione ufficiale.

Art. 2

L'imposta sul valore aggiunto viene fatturata conformemente alla legislazione in materia. Essa viene riscossa in aggiunta agli emolumenti. Imposta sul valore aggiunto

II. Accesso a geodati

Art. 3

¹ Per l'accesso limitato al massimo a un anno a geodati non accessibili al pubblico viene riscosso un emolumento. Accesso limitato fino a un anno

² L'emolumento per l'accesso ammonta almeno a 150 e al massimo a 800 franchi.

Art. 4

¹ Nel quadro di un accordo è possibile concedere a una persona un accesso illimitato oppure un accesso limitato per un periodo superiore a un anno a determinati geodati limitatamente accessibili al pubblico. Accesso illimitato e accesso limitato superiore a un anno

² Tali contratti devono poter essere disdetti annualmente.

³ L'emolumento per l'accesso ammonta a 800 franchi all'anno.

¹⁾ CSC 110.100

Art. 5

Prestazioni particolari

¹ Prestazioni particolari come l'allestimento di prodotti analogici e l'analisi o la consegna di geodati al di fuori dei servizi di download vengono fatturati secondo il tempo impiegato.

² Per l'onorario secondo il tempo impiegato vale al massimo l'aliquota oraria conformemente alla categoria D delle raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), tuttavia almeno 50 franchi per incarico.

III. Misurazione ufficiale**Art. 6**

Principio

¹ Gli emolumenti nel quadro della tenuta a giorno della misurazione ufficiale si conformano al regolamento sugli onorari per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale del 20 novembre 1996 (HO 33).

² L'Ufficio emana le necessarie spiegazioni relative all'applicazione della HO 33.

Art. 7

Esclusione dell'applicabilità della HO 33

¹ Nel settore della preparazione e della consegna elettroniche di geodati della misurazione ufficiale (pos. 3341) fa stato l'articolo 5. È fatta salva la riscossione di emolumenti per l'autenticazione secondo il diritto federale.

² L'indennità versata dal comune per la sicurezza dei dati (pos. 3342), la conservazione dei dati (pos. 3343), la fornitura di informazioni (pos. 3344), nonché la fornitura di dati al Cantone e al centro di geodati va fissata tra il comune e il geometra revisore nel quadro del contratto di tenuta a giorno. L'Ufficio emana direttive per gli indennizzi.

Art. 8

Grandi incarichi

La HO 33 viene applicata per incarichi fino a 25 000 franchi (IVA esclusa). Per lavori di aggiornamento più importanti, prima dell'inizio dei lavori il committente e il geometra revisore devono stipulare un accordo e stabilire il prezzo.

Art. 9

Rincaro

Le tariffe della HO 33 sono soggette al rincaro comunicato annualmente dalla Direzione federale delle misurazioni catastali.

IV. Disposizioni finali

Art. 10

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza sulle tasse per l'ottenimento di estratti e analisi della misurazione ufficiale del 18 aprile 2006 ¹⁾. Abrogazione del diritto previgente

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. Entrata in vigore

¹⁾ AGS 2006, FUC 1415 e AGS 2007, FUC 4571